

**AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA
COMMITTENZA**

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018 – 2020**

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE	6
2.1- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	6
2.2. - Il Referente della Prevenzione della Corruzione.....	7
3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	7
3.1 Funzioni dell'ARIC (già ARIT)	7
3.2 - Organizzazione dell'ARIC.....	9
4. LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
4.1 Elaborazione e attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.....	12
4.2 Individuazione delle aree di rischio.....	13
4.3 Rotazione degli incarichi.....	17
5. QUADRO NORMATIVO GENERALE IN TERMINI DI TRASPARENZA	18
5.1 - Soggetti cessati dall'incarico.....	26
5.2 – Flussi dei Dati.....	27
6. METODOLOGIA ADOTTATA NEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA “TRASPARENZA” ...	27
6.1 - Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione	27
6.2 - Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma	27
6.3 - Modalità di coinvolgimento degli stakeholder.....	28
6.4 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.....	28
6.5 Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione	28
6.6 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....	28
6.7 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.....	28
6.8 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione trasparente”	29
7. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO ...29	

1. INTRODUZIONE

L'ordinamento italiano, con l'approvazione della *legge 16 novembre 2012, n.190* recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*” si è dotato di un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, nell'adozione del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A) e, a livello di ciascuna amministrazione, nell'adozione di Piani di Prevenzione Triennali (P.T.P.C.).

La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. (Si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce punto di riferimento per l'elaborazione del Piano Triennale, predisposto a livello decentrato dalle Amministrazioni Pubbliche. Secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il P.T.P.C. costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni definiscono “*la valutazione del diverso livello*

di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio “ (art. 1, comma 5).

Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione descrive il “processo” finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

La legge non contiene una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Agenzia a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite all'ARIC.

Il presente documento quindi definisce gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento per assicurare all'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) (già ARIT) di Tortoreto Lido l'applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e alla illegalità con la finalità di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità dell'ARIC di far emergere eventuali casi di corruzione;
- creare un contesto di contrasto alla corruzione.

Il P.T.P.C. è, dunque, un programma di attività in cui, identificate le aree di rischio e i rischi specifici, è fornita l'indicazione delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione, in relazione al livello di specificità dei rischi, dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura.

Il Piano è uno strumento flessibile e modificabile nel tempo al fine di ottenere, quale risultato finale, la costituzione di un modello organizzativo che garantisca un sistema efficace di controlli preventivi e successivi.

Il P.T.P.C. viene proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione all'Organo di vertice dell'Agenzia (Direttore Generale) entro il 31 gennaio. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, a far data dal 04.09.2013 è la Dott.ssa Lucia Del Grosso, nominata con DGR n° 87 del 04.09.2013

Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, Legge 190/2012, in particolare, il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'Agenzia e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.”

Il risk management può essere definito come il sistema, fondato su una metodologia logica e sistematica che consente, attraverso step successivi, di identificare, analizzare, valutare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività, o processo. Nel dettaglio il risk management si articola nelle seguenti fasi:

- analisi del contesto;
- identificazione degli eventi di rischio;
- valutazione degli eventi di rischio;
- risposta al rischio;
- controllo e monitoraggio;
- informazione e comunicazione.

L'utilizzazione dei modelli aziendalisti di risk management offre la possibilità di passare da un sistema punitivo ad un sistema basato sulla cultura della prevenzione e sulla previsione degli errori. Questa è, difatti, la logica sottintesa al modello disegnato dalla L.190/2012 che, rafforzando le politiche di prevenzione, consente il passaggio da un approccio diretto alla sola repressione dei fenomeni corruttivi a una maggiore attenzione alla fase della prevenzione, promuovendo l'integrità come modello di riferimento.

Il processo di risk management finalizzato all'individuazione di azioni e misure in grado di prevenire il fenomeno corruzione coinvolgerà L'ARIC in tutte le strutture in cui si articola.

Con la definizione ed attuazione del presente Piano, l'Agenzia intende formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino di ridurre sensibilmente il rischio di corruzione. Il Piano ha validità triennale e verrà aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità poste dall'Organo di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC.

Il presente documento continua altresì dall'aggiornamento delle misure per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 all'interno del quale sono inserite le azioni tese a realizzare il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza, alla luce delle previsioni contenute nel D.lgs. 33/2013, in funzione strumentale al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione.

2. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

2.1- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Con DGR n° 87 del 074.09.2013 È stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione la Dott.ssa Lucia Del Grosso, Dirigente Amministrativa. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono attribuite le seguenti funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, co. 8, L. 190/2012);
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, co. 10, lett. a));
- proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, co. 10, lett. b));
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 10, lett. c));
- coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione.

Tenuto conto della complessa azione di anticorruzione, nonché dell'ancora incompleta strutturazione dell'Agenzia è stata individuata quale referente per l'anticorruzione la Dott.ssa

Daniela Musa, in servizio presso L'Agencia a far data dal 16.11.2015 (DGR n° 98 del 02.11.2015)

2.2. - Il Referente della Prevenzione della Corruzione

Il Referente della Prevenzione della Corruzione collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel monitoraggio delle attività anticorruzione. Uno dei suoi impegni primari riguarda l'assolvimento dei compiti di comunicazione/informazione al Responsabile della Prevenzione della corruzione sia ai fini dell'aggiornamento del piano, sia della tempestiva informazione in merito ai rischi. Coadiuvata inoltre il Responsabile della Trasparenza relativamente alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" nell'ambito della propria Area di competenza.

Il Referente è chiamato a concorrere, nell'ottica del processo sinergico che la legge n. 190/2012 ha voluto creare al fine di contrastare il fenomeno corruttivo all'interno delle pubbliche amministrazioni, insieme al Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

1. alla formulazione di **proposte** al Responsabile sull'attività di formazione, individuando il personale appartenente alle proprie strutture da inserire nei percorsi formativi e sulla rotazione degli incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori a rischio corruzione.
2. All'**informativa** da fornire nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di permettergli di effettuare concretamente la vigilanza sul rispetto degli adempimenti previsti nel P.T.P.C.;
3. Alla **relazione periodica** da fornire al responsabile sul grado di attuazione del Piano nella struttura di competenza.

3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

3.1 Funzioni dell'ARIC (già ARIT)

L'ARIT è stata istituita con L.R. n° 25/2000. E' dotata di un Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 694 del 25.7.2001 e successivamente modificato da ultimo con DGR n° 126 del 1/12/2010.

L'Agencia è ente di diritto pubblico, dotata di personalità giuridica pubblica e, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge istitutiva, di autonomia organizzativa, gestionale, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.

Ai sensi della predetta L.R. n. 25/2000 l'ARIT concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica, e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing.

L'ARIC assicura altresì il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta Regionale. L'art. 1 della L.R. n. 34/2016 prevede l'inserimento del Titolo III –bis “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale” alla L.R. n. 25/2000, istitutiva dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica;

Si evidenzia in particolare l'art. 15 bis della L.R. 25/2000, modificata dalla sopra citata L.R. n. 34/2016 che, in conformità ai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), stabilisce che la Regione Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all'articolo 15 quater e per l'ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa”.

L'art. 15 ter comma 1 della L.R. 25/2000 modificata dalla sopra citata L.R. n. 34/2016 stabilisce che, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 15-bis, la Regione Abruzzo si avvale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) (già ARIT).

Il predetto art. 15 ter comma 1 stabilisce altresì che all'Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla L.R. n. 25/2000, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'*articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'*articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011*, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 15-quater ed altresì sono attribuite le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n.*

66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il successivo art. 3 comma 1 della L.R. n. 34/2016 stabilisce che nella L.R. 25/2000, le parole "Agenzia regionale per l'informatica e la telematica" e "ARIT", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Agenzia regionale di informatica e committenza" e "ARIC" ed ancora, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, il Regolamento dell'Agenzia di cui all'articolo 19 della L.R. 25/2000, è modificato sulla base dei criteri ed indirizzi operativi definiti dalla Giunta regionale, al fine di adeguare l'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge e di assicurare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura. Corre l'obbligo di evidenziare l'approvazione della L.R. 12 GENNAIO 2018, N. 4 che all'Art. 2 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016).

3.2 - Organizzazione dell'ARIC

L'organo di indirizzo politico dell'Agenzia è organo costituito da:

- *IL DIRETTORE GENERALE;*
- *IL REVISORE LEGALE.*

Le competenze del Direttore Generale sono esplicitate negli artt. 12 e 13 della L.R. 25/2000, mentre per il Revisore Legale si riferiscono all'art. 14 della medesima Legge.

L'ARIC è strutturata nelle seguenti due aree a ciascuna delle quali è preposto un dirigente:

- 1) *AREA AMMINISTRATIVA;*
- 2) *AREA TECNICA.*

Personale	Area Amministrativa	Area Tecnica	TOTALE
Dirigente di Servizio	1	1	2
Categoria D	3	18	21
Categoria C	4	16	20
Categoria B	1	3	4
Totale	9	38	47

Tabella n. 1 – Pianta Organica dell’Agenzia

Ai dirigenti compete:

- a) *La direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;*
- b) *L’attuazione dei programmi, progetti ed interventi per il conseguimento degli obiettivi assegnati;*
- c) *la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;*
- d) *la responsabilità del procedimento;*
- e) *l’esercizio delle funzioni attribuite dal Direttore Generale;*
- f) *la realizzazione dei risultati.*

4. LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede, fra l’altro, la predisposizione a cura delle singole amministrazioni di Piani di Prevenzione Triennali (P.T.P.C.).

Il P.T.P.C. è quindi lo strumento attraverso il quale L’ARIC espone la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso anche una integrazione con il Piano della Performance nel quale sono declinati gli obiettivi strategici dell’Agenzia.

I provvedimenti normativi (l. 190/2012 e d.lgs. 33/2013) esortano le amministrazioni ad armonizzare la programmazione di performance, trasparenza e anticorruzione, come già indicato dalla delibera n. 6 del 2013 della C.I.V.I.T., la quale individua gli ambiti relativi:

- alla performance;
- agli standard di qualità dei servizi;
- alla trasparenza ed alla integrità;
- al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

- E' dunque necessario un coordinamento tra il P.T.P.C. e gli strumenti già vigenti per il controllo nell'amministrazione nonché di quelli individuati dal d.lgs. n. 150 del 2009, ossia:
- il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009),
- il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2009),
- il P.T.T.I.

Quindi, le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del P.T.P.C. La strategia complessiva non può prescindere da un'attenta analisi del livello di esposizione dell'Amministrazione al rischio di corruzione.

Presupposto fondamentale del Piano ed elemento costitutivo del medesimo è l'elaborazione di una mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte.

Tale mappatura avviene attraverso le seguenti operazioni:

1. individuazione delle attività svolte da ciascun ufficio ritenute a rischio;
2. analisi e la valutazione del grado di rischio anche sulla base di fattori di contesto o ambientali;
3. rilevazione delle attività maggiormente esposte a rischio di corruzione.

Tali attività, sinteticamente esposte, inducono a ritenere che l'intero impianto normativo di prevenzione della corruzione sia sostanzialmente ispirato ai modelli aziendalisti di risk management.

Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi.

In particolare, la legge 190/2012, all'articolo 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a), prevede l'individuazione dei soggetti, dei settori, degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio corruzione. Si tratta, in sostanza, delle prime due fasi in cui si articola il processo di risk management, l'analisi del contesto e l'identificazione degli eventi rischiosi.

La valutazione del rischio, quindi, quale ulteriore fase del processo di gestione del risk management, è uno strumento fondamentale nella prevenzione e nell'individuazione dei

fenomeni corruttivi. Essa è il processo attraverso cui, partendo dall'individuazione delle aree funzionali dell'organizzazione, si procede alla valutazione e alla classificazione della natura e dell'entità del rischio in ciascun ambito e, quindi, alla valutazione della probabilità che si verificano fenomeni corruttivi. Ciò presuppone l'identificazione del livello di rischio dei differenti uffici. Effettuata la valutazione, è necessario stabilire se le procedure, i sistemi e i controlli già esistenti siano sufficienti a contenere i rischi identificati e, rilevatane l'insufficienza, se sia necessario procedere all'individuazione di procedure/sistemi/controlli atti alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. Nel processo di risk management tale fase corrisponde alla "risposta al rischio". Infine, la norma prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione effettui un'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione e i risultati conseguiti delle misure previste dal Piano. L'approccio, così descritto, appare confermato dalle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione in cui si pone in risalto la funzione del P.T.P.C. quale strumento di gestione del rischio. Il P.N.A. dedica un paragrafo specifico alla gestione del rischio individuando, quali principi su cui fondare l'analisi quelli desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010 che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

4.1 Elaborazione e attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione

Le attività inerenti alla gestione della attività di prevenzione della corruzione vengono poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione con l'ausilio del Referente. Tali funzioni, senza maggiori oneri per l'amministrazione, sono svolte dal personale dell'Agenzia, congiuntamente alle mansioni e funzioni comunque assegnate in ragione dell'ufficio a cui sono preposti.

I funzionari di categoria D sono tenuti a collaborare, ciascuno per quanto di competenza, con il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'attività di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con particolare riguardo al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti, agli obblighi di trasparenza, al rispetto e alla vigilanza sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e sul dovere di astensione per il responsabile di procedimento in conflitto d'interessi di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., al rispetto e alla vigilanza sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., e di ogni altra disposizione della legge 190/2012.

4.2 Individuazione delle aree di rischio

La fase di identificazione del rischio ovvero delle aree a rischio (seguendo la dizione del PNA) ha il fine di individuare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'amministrazione a fenomeni corruttivi.

L'individuazione delle aree di rischio è un'attività complessa che presuppone l'individuazione di tutti i processi svolti dall'Agenzia. La mappatura dei processi richiede pertanto la raccolta di numerose informazioni ed un notevole impiego di risorse e di tempo. A causa della non ancora completa strutturazione dell'Agenzia, che presenta una pianta organica coperta meno del 50%, il processo di mappatura si presenta di difficile attuazione soprattutto per la sovrapposizione di funzioni attribuite al personale, chiamato normalmente a collaborare in maniera elastica rispetto alle mansioni attribuite.

La rilevazione del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione è stata effettuata prendendo come riferimento le quattro aree comuni a tutte le amministrazioni, individuate dalla Legge 190 del 2012, limitando l'interesse alle sole di pertinenza dell'ARIC.

La mappatura dei processi e la conseguente rilevazione dei rischi proseguirà nel 2018 e verrà successivamente presentato come integrazione al presente Piano.

L'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) autorizzazione o concessione.

L'ARIC è interessata alle sole aree sub a) e b) e pertanto l'analisi si concentra su detti ambiti.

Pertanto individuate le aree di attività a rischio corruzione si è proceduto a specificare all'interno di dette aree alcuni processi specifici. Ai fini della definizione della nozione di "processo" il P.N.A. approvato recita: *"Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi."*

Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990. La differenza sostanziale risiede nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati, mentre il processo che qui rileva riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti, formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

Conseguentemente la categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come sopra definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il P.N.A., anche per "aggregati di processo". Pertanto, se è vero che il P.N.A. approvato "... fornisce specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del P.T.P.C." il criterio con cui sono stati individuati i processi non ha potuto che essere sperimentale, basato sull'esperienza concreta e tenuto conto del contesto organizzativo.

Nelle seguenti tabelle sono individuati i processi esposti a rischio di corruzione per ciascuna delle macroaree di attività pertinenti l'attività dell'ARIC con indicazione delle strutture e dei soggetti coinvolti, i fattori di rischio di esposizione ai fenomeni corruttivi e le relative misure di prevenzione.

TABELLA 1			
RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE, AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE			
PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	STRUTTURE E/O SOGGETTI COINVOLTI	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Reclutamento del personale	Direttore Generale, Dirigente Area di destinazione del personale da reclutare, Dirigente Amministrativo, Responsabile del Procedimento della procedura selettiva	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisione Regolamento per l'Accesso all'impiego dell'ARIC; 2. definizione procedimenti standardizzati; 3. effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive a campione; 4. monitoraggio; 5. Nel verbale di effettuazione delle prove: indicazione analitica delle modalità di determinazione del contenuto delle prove scritte e orali (già indicate nel bando) e degli accorgimenti adottati per evitare la riconoscibilità; 6. Verifica oggettiva sulle reali necessità di copertura dei posti. 7. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Incarichi di consulenza o collaborazione	Direttore Generale, Dirigente Area in cui incardinare la consulenza o la collaborazione,	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e	1. Revisione Regolamento per l'Accesso all'impiego dell'ARIC;

	Responsabile del Procedimento della procedura di affidamento dell'incarico.	trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali in relazione all'incarico da ricoprire. Irregolare composizione della commissione di selezione dei candidati finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Abuso nel ricorso agli incarichi di consulenza o collaborazione al fine di attribuire vantaggi economici non giustificati.	2. definizione procedimenti standardizzati; 3. effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive a campione; 4. monitoraggio; 5. Nel verbale di effettuazione delle prove: indicazione analitica delle modalità di determinazione del contenuto delle prove scritte e orali (già indicate nel bando) e degli accorgimenti adottati per evitare la riconoscibilità; 6. Verifica oggettiva sulle reali necessità del ricorso alla consulenza o alla collaborazione. Parere Revisore dei Conti. 7. motivazione rigorosa in sede di adozione dell'atto di avvio delle procedure.
Gestione presenze	Dirigente amministrativo, Specialista giuridico economico-Indirizzo economico (Cat. D1), Collaboratore Amministrativo (Cat. B1)	Truffa ai danni dello Stato per la mancata effettuazione delle ore di servizio Abuso dello strumento della flessibilità	1. Monitoraggio rilevazione presenze mensile; 2. Monitoraggio presenze in ufficio oltre l'orario giornaliero. 3. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali o del conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa	Direttore Generale, Dirigenti	Criteri ad personam	Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Esercizio potere disciplinare	Direttore Generale e Dirigenti	Comportamento antisindacale, mobbing e omissioni di atti di ufficio	Revisione Codice di Comportamento adottato con DDR n° 111 del 01.12.2015
Elaborazione cedolini	Dirigente Amministrativo, Specialista giuridico economico-Indirizzo economico (Cat. D1), Assistente giuridico contabile - Indirizzo economico (Cat. C1)	Truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio e corruzione	1. Controllo a campione mensile 2. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Rimborsi spese di missione	Dirigente Amministrativo, Specialista giuridico economico-Indirizzo economico (Cat. D1), Assistente giuridico contabile - Indirizzo economico (Cat. C1)	Truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio e corruzione	1. Controllo puntuale documentazione giustificativa 2. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)

TABELLA 2

ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE E GESTIONE CONTRATTI

PROCESSI A RISCHIO DI CORRUZIONE	STRUTTURE E SOGGETTI COINVOLTI	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Affidamento Lavori, Forniture e Servizi con procedura aperta	Direttore Generale, Dirigenti, RUP.	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente; scelta del criterio di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa; scelta	1. Richiamo espresso nell'atto di indizione della procedura aperta della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata (art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010);

		di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti; definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre; accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara;	<p>al criterio di aggiudicazione Individuato e del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. puntuale verifica in sede di gara circa esistenza fumus unico centro decisionale (art. 38 comma 1 lett. m-quater del Codice). 3. Inserimento nel bando di gara della clausola con cui le imprese si obbligano a non subappaltare o subaffidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa gara. 4. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Affidamento lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata	Direttore Generale, Dirigenti, RUP	Oltre ai fattori di rischio individuati per l'affidamento con procedura aperta un ulteriore fattore di rischio può essere rappresentato dal frazionamento dell'appalto per far rientrare gli Importi di Affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata.	<p>Oltre alle misure individuate per le procedure aperte (con la precisazione che in questo tipo di procedura il bando è sostituito dalla lettera di invito) anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo espresso nell'atto di indizione della procedura delle motivazioni dell'eventuale frazionamento operato che non potrà essere artificioso; 2. invito a tutte le imprese iscritte nella sezione oggetto dell'affidamento. 3. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Operazioni della commissione in gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Commissione di gara	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predeterminazione criteri e subcriteri il più possibile oggettivi, nonché delle formule di calcolo 2. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Affidamento e esecuzione lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto	Direttore Generale, Dirigenti, RUP	Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricorso obbligatorio al MEPA gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012, anche mediante RDO. L'inosservanza causa la nullità del contratto ed è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare, salvo i casi di beni e servizi non reperibili nel mercato elettronico oppure, pur disponibili, inidonei a soddisfare le specifiche necessità dell'Agenzia. In tal caso, nel corpo della delibera a contrarre, occorrerà inserire idonea motivazione; 2. esplicitazione delle modalità con le quali il prezzo contrattato è stato valutato congruo e conveniente; 3. pubblicazione sul sito web delle principali informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012; 4. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 imprese	Direttore Generale, Dirigenti, RUP	Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ricorso obbligatorio al MEPA gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012, anche mediante RDO. L'inosservanza causa la nullità del contratto ed è fonte di responsabilità amministrativa e

			disciplinare; 2) Pubblicazione sul sito web delle principali informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012; 3) Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione provvisoria o definitiva	Direttore Generale, Dirigenti, RUP	Non concludere il procedimento o perché il risultato si è rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1. Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata. 2. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Gestione cassa economale	Dirigente Amministrativo, Responsabile economato	Peculato	1. Controlli a campione mensili 2. Adozione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)

4.3 - Rotazione degli incarichi

E' doveroso aggiungere qualche breve e sintetica considerazione in merito al principio di rotazione degli incarichi. Nell'ambito del PNA "la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate".

Va rimarcata la particolare condizione dell'Agenzia che, essendo dotata di due sole figure dirigenziali con profili professionali non intercambiabili, nonché di una dotazione di unità di personale in misura inferiore alle funzioni da svolgere, non consente né la rotazione degli incarichi, né una rigorosa strutturazione dei processi. Tuttavia si cerca di ovviare mediante una prassi di condivisione nell'elaborazione e nell'adozione degli atti che trovano sempre il coinvolgimento di almeno due soggetti; in particolare in caso di affidamento di beni, servizi e forniture, nonché di reclutamento del personale e di conferimento di incarichi e collaborazioni, il procedimento è seguito in tutte le sue fasi da entrambe le dirigenti in servizio presso l'Agenzia.

5. QUADRO NORMATIVO GENERALE IN TERMINI DI TRASPARENZA

Le finalità e i compiti dell'ARIC sono esplicitati negli art. 8, 9 e 10 della sopracitata legge di seguito riportati nonché nella modifiche apportate con L.R. 34/2016:

Art. 8 - Finalità

1. *L'Agenzia esercita le proprie funzioni sulla base dei programmi triennali ed annuali di cui all'art. 3 comma 2 della presente legge regionale.*
2. *L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed alla Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale.*
3. *Le Agenzie e/o le Aziende regionali nello sviluppo delle attività in ambito informatico, telematico e di comunicazione, sono tenute ad utilizzare il supporto tecnico, scientifico e di consulenza dell'Agenzia.*
4. *L'Agenzia, per le attività di cui al comma precedente, deve inoltre provvedere alla direzione tecnica delle realizzazioni.*
5. *L'Agenzia può assicurare il supporto tecnico - scientifico e di consulenza alle Aziende partecipate dalla Regione, nonché alle Aziende pubbliche locali ed alle istituzioni ed altri Enti locali territoriali della Regione.*

Art. 9 - Compiti dell'Agenzia

1. *L'Agenzia provvede:*
 - a) *alla progettazione, alla gestione ed al controllo della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale, anche in collaborazione con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Struttura speciale di supporto Sistema informativo regionale;*
 - b) *a gestire il Centro tecnico della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale.*
2. *L'Agenzia:*
 - a) *coordina l'integrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale alla Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (R.U.P.A.), di cui alla Dir.P.C.M. 5 settembre 1995, raccordando le azioni di sperimentazione e attuazione a tal fine previste con quelle pianificate nel piano triennale, anche in collaborazione con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;*
 - b) *individua e promuove idonee strategie di funzionamento per le attività di sviluppo e realizzazione della rete sul piano infrastrutturale dei servizi considerando le opportunità di finanziamenti privati e l'insieme degli strumenti a livello comunitario, statale, regionale e locale;*
 - c) *fornisce l'assistenza tecnica centrale per quanto necessario alla rete di interconnessione delle Aziende pubbliche locali, delle istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali.*
3. *L'Agenzia, in collaborazione con la Struttura speciale di supporto Sistema informativo regionale, predispone e attua piani di formazione del personale della Giunta regionale, delle Agenzie e/o delle Aziende regionali circa l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche.*
4. *L'Agenzia può predisporre ed attuare piani di formazione ed aggiornamento del personale delle Aziende partecipate dalla Regione, delle Aziende pubbliche locali, delle Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali*

della Regione, circa l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

- 5. L'Agenzia può, altresì, promuovere la costituzione e partecipare a consorzi, società ed organismi vari per la migliore realizzazione dei propri compiti di istituto, sentito il Comitato regionale e previa autorizzazione della Giunta regionale.*
- 6. L'Agenzia, con la Struttura speciale di supporto Sistema informativo regionale promuove e gestisce, sentito il Comitato regionale, progetti d'innovazione tecnologica in ambito informatico e telematico che godano anche dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali che devono essere approvati dalla Giunta regionale.*

Art. 10 - Ulteriori compiti

- 1. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese, alle Aziende pubbliche locali, delle istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali, nonché ai privati, nei settori informatico, telematico e di comunicazione.*
- 2. Le modalità ed i tempi degli incarichi di cui al comma che precede sono stabiliti dalla Giunta regionale che può altresì affidare all'Agenzia compiti specifici riferiti all'attuazione di disposizione dell'Unione europea o nazionali sia per proprio conto che per conto di Aziende Pubbliche locali, di Istituzioni ed altri Enti locali territoriali della Regione.*

Art. 15 bis - (Sistema di committenza unica regionale)

- 1. In conformità a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), la Regione Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all'articolo 15 quater e per l'ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa.*
- 2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.*

Art. 15 ter (Funzioni della Centrale unica)

- 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, la Regione Abruzzo si avvale dell'Agenzia di cui all'articolo 7.*
- 2. All'Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla presente legge, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del*

Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 15 quater. All'Agenzia sono altresì attribuite le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono in particolare:

- a) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;*
- b) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016;*
- c) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni. Ai fini della stipulazione delle convenzioni, l'Agenzia tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip spa ai sensi della vigente normativa, nonché dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi elaborati dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 66/2014;*
- d) la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15 quater e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;*
- e) per la Regione ed i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 quater la redazione dei documenti di progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse regionale, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;*
- f) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), incluse le procedure di esproprio;*
- g) l'attività di consulenza e supporto, su specifica richiesta, nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15 quater;*
- h) la realizzazione di un monitoraggio dei consumi di beni e servizi e l'adeguamento degli stessi all'effettivo bisogno, anche ai fini di un coordinato e ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;*
- i) al fine del perseguimento dell'ottimizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, favorisce la costituzione di centrali d'acquisto in collaborazione con altre regioni, anche attraverso la predisposizione di apposite convenzioni, ai sensi del comma 455 della legge 296/2006.*

Art. 15 quater (Soggetti destinatari ed ambito di applicazione)

1. L'Agenzia svolge le sue funzioni in veste di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:

- a) enti ed organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;*
- b) enti locali, nonché loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di*

istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.

2. *Fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, per le funzioni di cui all'articolo 15 ter:*
 - a) *la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall'Agenzia;*
 - b) *la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati a ricorrere all'Agenzia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori nei casi e relativamente agli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016;*
 - c) *i soggetti di cui al comma 1, lettera b) hanno facoltà di ricorrere all'Agenzia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016.*
3. *I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono regolati da accordi di committenza, di durata triennale, i quali disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento. Gli accordi di committenza non possono prevedere oneri ulteriori a carico dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).*
4. *La mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.*

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, attuativo della delega di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, intende rafforzare la trasparenza amministrativa favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini e introducendo misure che consentano una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni. Di seguito sono sintetizzate le principali novità in materia di trasparenza:

- **Ambito oggettivo di applicazione:** non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ma volto ad assicurare la libertà di accesso da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle PA, nei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA;
- **Ambito soggettivo di applicazione:** il legislatore ha scelto di precisare nel dettaglio i soggetti obbligati sia attraverso la previsione della definizione di pubblica amministrazione ove sono espressamente ricomprese, altresì, le autorità portuali e le

autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sia attraverso l'elencazione di ulteriori soggetti, a cui la disciplina si applica in quanto compatibile;

- Definizione di trasparenza: intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo da parte dei consociati sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a tutelare i diritti fondamentali e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- Dati pubblici aperti: all'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è affidata la gestione del sito internet denominato "soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, obbligando, parimenti, le pubbliche amministrazioni a pubblicare i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, l'ambito territoriale di riferimento e ai beneficiari;
- Nuovo accesso civico: viene sancito il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis. Il rispetto di tale diritto di chiunque ad accedere ai dati e documenti detenuti dalla p.a. viene rafforzato anche dalle responsabilità che possono conseguire quando l'accesso civico viene differito o limitato al di fuori delle ipotesi tassative previste dall'articolo 5-bis. A tale proposito, infatti, è stato riformulato l'art. 46 il quale testualmente dispone che le predette ipotesi di esclusione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili;
- Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione: l'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. Viene eliminata la sezione di archivio e introdotta l'accessibilità dei documenti e dati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (nuovo accesso civico) una volta decorsi i termini di durata della loro pubblicazione sul sito;

- Pubblicazione mediante banche dati: le nuove disposizioni, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, sono rivolte a rendere più agevole l'accesso ai dati e ai documenti pubblicati dalle amministrazioni, consentendo a queste ultime di adempiere all'obbligo di pubblicazione di alcuni specifici dati, già contenuti in banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'allegato B (quali ad esempio Mepa, ARAN CNEL, Corte dei Conti, Demanio, ANAC ecc.), mediante collegamento ipertestuale rispettivamente alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, fermo restando la facoltà per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purchè identici a quelli comunicati alla banca dati;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione: il nuovo testo dell'art. 10 prevede la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità demandando a ciascuna PA di indicare in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
- Apparato sanzionatorio: una delle novità più significative attiene all'individuazione dell'organo competente ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 47 nelle ipotesi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione afferenti alle informazioni e dati di carattere patrimoniale e reddituale dei titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali nonché gli obblighi relativi alle società. Tale potere viene affidato all'ANAC la quale vede rafforzato il proprio ruolo ispettivo e di garante della corretta attuazione della trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni nel senso che acquisisce anche il potere di ordinare ad una PA inadempiente la pubblicazione entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione, nonché di segnalare la violazione (che costituisce illecito disciplinare) all'ufficio disciplinare della PA interessata ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni stesse, ai vertici politici delle amministrazioni, all'OIV ed eventualmente alla Corte dei Conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Altro aspetto meritevole di attenzione è dato dalla maggiore responsabilizzazione del personale dirigente nel rispetto degli obblighi di trasparenza e delle disposizioni in materia di accesso civico, il cui inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della PA ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

- ANAC: all’Autorità nazionale anticorruzione sono stati conferiti poteri di regolazione, analoghi a quelli ricevuti in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alla possibilità:
 - a) di identificare i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate in aggregazione (art. 3, comma 1bis);
 - b) di precisare, attraverso il Piano nazionale anticorruzione, gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte (art. 3, comma 1ter)
 - c) ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, adottare linee guida recanti indicazioni operative (art. 5 bis, comma 6).
 - d) di determinare, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, di esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*, l’ANAC ha inteso operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. In considerazione della natura assunta dalla sezione del PTPC dedicata alla trasparenza intesa quale atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, con tali linee guida l’Autorità ritiene che costituiscano contenuto necessario del PTPC sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni la cui assenza configura un’ipotesi di mancata adozione del programma triennale della trasparenza sanzionabile ai sensi dell’art. 19, c.5, del d.l. 90/2014. Di conseguenza l’ANAC suggerisce di inserire nella sezione dedicata alla trasparenza uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività nonché di definire, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i

termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi. Con riguardo a tanto, il rispetto dei predetti contenuti obbligatori del PTPC viene garantito nei seguenti modi.

Con riferimento all'organizzazione dei flussi informativi la tabella contenuta **nell'allegato B** al presente Piano, e redatta secondo lo schema fornito dall'ANAC, per ogni obbligo di pubblicazione sono stati indicati i contenuti specifici previsti dalle relative discipline, la cadenza di aggiornamento delle informazioni, dei dati e dei documenti riferite all'anno 2018, le strutture dirigenziali responsabili rispettivamente delle fasi di elaborazione/trasmisione e di pubblicazione dei dati, l'indicazione dei nominativi materialmente preposti alle suddette attività ed infine, i tempi di monitoraggio e vigilanza.

Al fine di assicurare l'adempimento dei nuovi obblighi di trasparenza il settore responsabile della pubblicazione, l'Area tecnica, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, esercita le ulteriori seguenti funzioni:

- a. adegua dal punto di vista informatico la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale al modello della tabella allegata al presente documento entro e non oltre il 28 febbraio 2018;
- b. assicura l'assistenza ai servizi titolari dei dati nella corretta impostazione degli stessi;
- c. cura, gestisce e sviluppa piattaforme e le banche dati esistenti ed occorrenti;
- d. cura l'uniformità grafica delle pagine web;
- e. consente l'esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione;
- f. consente l'indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Le Aree dirigenziali, nell'ambito dell'attività di individuazione/elaborazione e pubblicazione dei dati, informazioni e documenti si attengono alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riguardo agli articoli 6, 7, 7bis, 8 e 9;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", adottate con delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;

- Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 243/2014;
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità vigente.

I titolari delle Aree dirigenziali dell'Agenzia assumono in via esclusiva contestualmente la responsabilità del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e quella del trattamento dei dati oggetto di pubblicazione in funzione dell'eventuale applicazione dei regimi sanzionatori previsti rispettivamente dall'articolo 46 del d.lgs. 33/2013 per i casi di inesatta o mancata pubblicazione dei dati previsti e dall'art. 167 e ss. del d.lgs. 193/2003 nei casi di trattamento illecito dei dati personali.

5.1 - Soggetti cessati dall'incarico

Con riferimento ai soggetti cessati dall'incarico si segnala una novità attuativa contenuta nello Schema di Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016”* adottata con determinazione dirigenziale n. 241 del 08.03.2017. In particolare l'ANAC ritiene che, con riguardo alla situazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, co. 1, lett. f), entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, utilizzando lo schema (Allegato n. 2) allegato alle Linee guida. Detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito dell'amministrazione dal quale, invece, ai sensi dell'art. 14, co. 2 sono rimosse la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato (e dal coniuge non separato e parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi abbiano consentito) nel corso dell'incarico. Con riguardo alla dichiarazione dei redditi i soggetti cessati dall'incarico sono tenuti a depositare, ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione il soggetto trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018. Diversamente se la cessazione è

intervenuta nel primo semestre dell'anno (es. febbraio 2017), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017.

5.2 – Flussi dei Dati

L'ufficio che produce il dato oggetto di pubblicazione sulla sezione "Trasparenza" trasmette il medesimo all'Ufficio gestione documentale che cura la sua pubblicazione, ove questa non si avvenga in modalità automatica mediante il sistema documentale di imminente messa in esercizio presso l'Agenzia. Il sopraesposto processo avrà piena attuazione nelle more della completa strutturazione dell'Agenzia.

1. METODOLOGIA ADOTTATA NEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA "TRASPARENZA"

6.1 - Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione

In sede di redazione del Piano per la Performance 2018/2019 saranno contemplati i seguenti obiettivi da attribuire al Responsabile della Trasparenza:

- pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013;
- definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l'integrità.

6.2 - Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è la Dirigente Amministrativa Lucia Del Grosso, nominata con Deliberazione n. 87 del 04 settembre 2013.

Il responsabile svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Agenzia degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando al Direttore Generale, all'OIV, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma e a individuare le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. Il responsabile della trasparenza ha il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

6.3 - Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

L'ARIC si preoccuperà di coinvolgere i diversi portatori di interesse mediante richieste di suggerimenti o proposte di integrazione.

6.4 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati mediante notizia in primo piano sul sito internet istituzionale dell'Agenzia.

6.5 - Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione

Il Responsabile della Trasparenza si avvale dei referenti individuati nell'allegato A al presente documento incaricati di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

6.6 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'Agenzia, per il tramite del Responsabile della Trasparenza e dei referenti individuati nell'allegato A al presente documento pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

6.7 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Viste le ridotte dimensioni dell'Agenzia il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza semestrale.

6.8 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

L'Amministrazione nel corso del 2018 intende adottare il seguente strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet

7. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Preliminarmente all'illustrazione delle due misure anticorruzione afferenti il diritto di accesso (adozione di un regolamento sull'accesso ed istituzione di un registro degli accessi), appare utile richiamare le importanti novità legislative che hanno interessato l'istituto dell'accesso civico. In particolare il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ha completamente rivisitato l'istituto dell'accesso civico, introducendo il c.d. "accesso generalizzato" il quale, ispirato al diritto che nei sistemi di "common law" viene definito con l'acronimo di "FOIA" (Freedom Of Information Act), è teso a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché a promuovere la partecipazione al dibattito politico. Tale nuova tipologia di "accesso generalizzato" si aggiunge a quello già presente (accesso civico) previsto al comma 1 del medesimo articolo 5, posto esclusivamente a rimedio dell'inadempimento dei soli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Tale istituto si affianca, inoltre, alle diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso documentale), come espressamente statuito dal comma 11 del predetto articolo 5. Il nuovo accesso si caratterizza in sintesi per i seguenti aspetti:

1. dal punto di vista soggettivo: la richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.
2. dal punto di vista oggettivo: la richiesta può avere ad oggetto dati e documenti (non solo amministrativi) detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'accesso è garantito nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis. L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico (art. 5 bis, comma 1), alla tutela di un interesse privato, a un tale ambito assume particolare importanza la protezione dei dati personali, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di

specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. L'ANAC, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013, ha approvato con delibera n. 1309 del 28.12.2016 le *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*”. L'ANAC, nell'ambito della disciplina sull'accesso civico contenuta nelle predette linee guida, ha riscontrato l'opportunità che le pubbliche amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedurali per esercitare l'accesso e che sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso). Pertanto, si ritiene necessaria l'adozione di un regolamento sull'accesso che disciplini in modo organico e coordinato le tre tipologie di accesso al fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore ed evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. Nelle more dell'approvazione del regolamento all'accesso e della conseguente istituzione del registro degli accessi, ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, sono esercitate dal Responsabile e il potere sostitutivo è assunto dal Direttore Generale.